

## INTERROGAZIONE

RUBINATO e FOGLIARDI.

– Al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello sviluppo economico. –

- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dall'articolo 29, comma 10-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevede l'attribuzione alle imprese di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009;

con decreto 28 marzo 2008, n. 76, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute;

a decorrere dall'anno 2009, per fruire del credito d'imposta i soggetti interessati, in conformità all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario contenente i dati delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili;

ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del predetto decreto, l'invio del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta e, in particolare:

- per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate entro il 28 novembre 2008 (anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008), il formulario deve essere inviato in via telematica all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura per la trasmissione del formulario;

- per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta è successiva rispetto a quella riservata alle attività di ricerca avviate prima della anzidetta data;

la data originaria di presentazione del formulario (così come risultante dalle istruzioni del Modello dell'Agenzia delle Entrate) era il 22 aprile 2009 (dalle ore 10:00), procrastinato al giorno 06 maggio (ore 10:00) con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21/04/2009 Protocollo 61886/2009 (rinvio accordato in considerazione di alcuni chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con circolare Prot. 46586 del 16 aprile 2009);

dalle notizie pubblicate da autorevoli quotidiani economici, sulla base delle prime risposte ricevute da imprese e intermediari nei giorni scorsi, sembra che il 76% dei contribuenti che hanno partecipato alla competizione siano rimasti esclusi dal beneficio e, in base a quanto emerge dai dati, per la carenza di fondi, andati esauriti in poco più di mezzo minuto, sarebbero oltre 10mila le imprese che alla data del 29 novembre avevano avviato investimenti in ricerca e sviluppo e ora si sono viste negare l'agevolazione (cfr. Marco Mobili, *Alla ricerca manca un miliardo*, in *Il Sole 24 Ore*, 25/06/2009, pag. 29). Senza considerare che chi ha avuto "la fortuna di vincere la lotteria" ha ottenuto la possibilità di prenotare il beneficio fiscale sia per l'anno d'imposta 2008 sia per quello in corso, mentre chi è rimasto escluso è penalizzato doppiamente;

l'eventuale diniego alla concessione del bonus ricerca da parte dell'agenzia delle Entrate, dal punto di vista tecnico, comporta più di una conseguenza nei confronti di quei soggetti che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e in Unico 2008 avevano provveduto a rilevare l'insorgenza del credito. Alla chiusura dell'esercizio 2007, infatti, i soggetti che avevano realizzato una parte o l'intero programma di spesa in ricerca e sviluppo avranno contabilizzato un credito verso l'erario e, come contropartita, un contributo in conto esercizio. Tenuto conto che, fino alla compilazione del bilancio relativo al 2007, il bonus ricerca figurava come un aiuto automatico, nell'ipotesi in cui la carenza di fondi abbia determinato la decadenza anche dal bonus maturato nel 2007 e non ancora speso, il beneficiario avrà la necessità di iscrivere in bilancio una sopravvenienza passiva fra gli oneri straordinari che, di fatto, andrà ad annullare il credito riportato nel bilancio precedente nei confronti dell'erario. Conseguenza di ciò potrebbe essere, soprattutto nei casi in cui l'entità del bonus fosse piuttosto rilevante, anche l'insorgenza di una perdita d'esercizio;

le modalità di prenotazione del beneficio d'imposta sono tali da penalizzare in modo particolare le piccole e medie imprese che non siano in grado di accedere a servizi telematici tecnologicamente più avanzati e performanti;

per quanto esposto appare evidente che il diritto ad ottenere un beneficio fiscale si è affievolito di fatto ad una mera probabilità, una sorta di bando telematico iniquo e non trasparente ;

in data 15 gennaio 2009, in sede di conversione alla Camera del decreto legge n. 185/2008, il Governo ebbe ad accogliere l'ordine del giorno n. 9/1972/119 presentato dal Gruppo del Partito Democratico che impegnava l'esecutivo "a valutare la possibilità di restituire piena operatività agli strumenti automatici di incentivazione, quale il credito d'imposta sulla ricerca, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione"-:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali misure intendano adottare per porre rimedio a tale iniqua situazione;

in particolare se ritengano di disporre la pubblicazione dell'elenco dei contribuenti ammessi al beneficio d'imposta e di quelli esclusi, con indicazione dell'ora di presentazione delle domande e dell'importo prenotato a credito, dettagliato per anno di riferimento;

se ritengano di stabilire criteri, modalità e tempistiche per la redistribuzione delle risorse prenotate dai contribuenti che hanno avuto accesso al beneficio del credito d'imposta e che non ne fruiranno per rinuncia volontaria-totale o parziale- e/o per mancanza di requisiti oggettivi;

se ritengano di provvedere allo stanziamento delle ulteriori risorse necessarie all'erogazione del credito d'imposta ai contribuenti esclusi, in particolare a coloro che sono stati penalizzati dalle modalità introdotte in via retroattiva in violazione dello Statuto del contribuente;

se ritengano, alla luce di quanto occorso, di modificare per il futuro le modalità previste per l'erogazione dei crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ripristinando il meccanismo automatico di incentivazione, eliminando il tetto finanziario e gli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione;

infine se ritengano, nella non auspicata ipotesi di mantenimento di un tetto alle risorse erogabili e del meccanismo della prenotazione, di modificare le modalità previste per l'erogazione dei crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, stabilendo che il beneficio venga distribuito in misura proporzionale tra tutti i contribuenti che ne abbiano diritto.

On. Simonetta Rubinato, On. Giampaolo Fogliardi